

## COMUNE DI VILLE DI FIEMME

Provincia di Trento

### UFFICIO AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE

Determinazione n. 40 dd. 06.10.2021.

**OGGETTO: T.I.A. Intervento di carattere sociale ed assistenziale a favore di nuclei familiari in situazione di disagio nel Comune di Ville di Fiemme. Ammissione a contributo e liquidazione.**

#### IL SEGRETARIO COMUNALE

Ricordato che con deliberazione della Giunta comunale n. 77 dd. 26.08.2021 si provvedeva a disporre, per i motivi ivi indicati, un contributo a favore delle utenze domestiche, che per motivi igienico-sanitari devono far uso di materiali ausiliari sanitari (c.d. pannoloni) per persone non più autosufficienti, che andrà a coprire il 50% della quota variabile della tariffa di igiene ambientale applicata alle utenze domestiche, nel rispetto dei seguenti criteri/requisiti:

- ✓ applicabilità nel caso di svuotamenti in numero superiore a litri 950/anno (pari a n. 8 svuotamenti del contenitore da 120 litri o a n. 19 svuotamenti del contenitore da 50 litri);
- ✓ situazione di non autosufficienza da dimostrare mediante esibizione di copia dell'autorizzazione, per l'anno di riferimento (anno 2020), rilasciata dall'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, al ritiro presso farmacie o ditte abilitate di pannoloni sagomati;
- ✓ liquidazione complessiva entro il limite massimo dello stanziamento, pari ad Euro 2.500,00.- con eventuale riparametrazione della percentuale di contributo in caso di supero dell'importo massimo;
- ✓ il beneficio predetto verrà erogato sulla base della documentazione prodotta a cura dell'utenza interessata (copia delle fatture della Soc. Fiemme Servizi S.p.A.), recante l'indicazione degli svuotamenti effettuati nel 2020.

Considerato che ai sensi dell'art. 19 c. 1 della L.P. 30.11.1992 n. 23, la concessione di sovvenzioni, di contributi, di sussidi e di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e a enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte dell'amministrazione precedente dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione stessa deve attenersi.

Accertato che il citato provvedimento giuntale n. 77/2021 è stato debitamente pubblicato sulla sezione Amministrazione Trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici del sito web istituzionale ai sensi dell'art. 7 della L.R. 8/2012 ed inoltre all'albo telematico del Comune, unitamente ad apposito avviso sub prot. n. 6046 dd. 27.08.2021, fino alla data del 30.09.2021, termine entro cui dovevano essere presentate le domande, assicurando ampia diffusione dello stesso.

Preso atto che entro il termine di scadenza del 30.09.2021 ad ore 12.00 sono pervenute n. 9 domande.

Appurato che l'Ufficio Affari Generali e Organizzazione ha provveduto alla verifica dei requisiti di ricevibilità, volta ad accertare la regolarità formale dell'istanza e ha poi formato:

- a) l'elenco delle istanze ammissibili e beneficiarie di contributo, con la determinazione dell'importo liquidabile alla luce dei criteri stabiliti con la menzionata deliberazione giuntale;

b) l'elenco delle domande non ammissibili.

Dagli atti in esame risulta che tutte le domande sono da considerarsi ricevibili, ma due di esse risultano prive dei requisiti necessari per l'ammissione a contributo (elenco di cui alla lett. b)).

Preso atto che non si è provveduto all'invio della comunicazione dei motivi ostativi al rilascio dell'istanza, ai sensi di quanto di sposto dall'art. 27 bis c. 2 della L.P. 23/1992, trattandosi di procedure di natura agevolativa nelle quali si realizza una concorrenza tra le domande.

Ritenuto pertanto:

- ✓ di ammettere a contributo quale intervento di carattere sociale ed assistenziale in materia di T.I.A. a favore di nuclei familiari in situazione di disagio nel Comune di Ville di Fiemme per l'anno 2020, i soggetti risultanti dall'allegato a), come predisposto dall'Ufficio Affari Generali e Organizzazione, secondo gli importi in esso evidenziati;
- ✓ di rigettare la domanda dei soggetti risultanti dall'allegato b) (elenco delle domande non ammissibili), per i motivi indicati in appresso a ciascuno, in quanto privi di un requisito costituente presupposto necessario per l'ammissione.

Ricordato che ai sensi dell'art. 7 della L.R. 13.12.2012 n. 8 a decorrere dal 1° marzo 2013, la Regione e gli enti pubblici a ordinamento regionale, comprese le relative società in house e aziende speciali, rendono accessibili sui propri siti internet per un periodo di cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione, con link visibile nella homepage, i provvedimenti e gli allegati che dispongono, per un importo superiore a mille euro:

- a) la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili e sussidi finanziari alle imprese;
- b) abrogato;
- c) l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a enti pubblici e privati;

Evidenziato che a norma del comma 5 bis è esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, talché si ritiene di dover omettere la pubblicazione degli allegati elenchi dei beneficiari/richiedenti.

Vista L.R. 03.05.2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm..

Considerato che, in esecuzione della L.P. n. 18 del 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118 del 2011, e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza, ossia nel momento in cui l'obbligazione diviene esigibile (cfr. punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m.).

Visto l'art. 9 c. 4 della L.R. 10/2016 che stabilisce che fino all'entrata in vigore dello Statuto e del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, si applicano per quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto, del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e dei Regolamenti concernenti l'organizzazione interna dell'estinto Comune di Varena vigenti alla data del 31/12/2019.

Visto lo Statuto del Comune di Varena, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 16 dd. 26.11.2009 e ss.mm..

Vista L.R. 03.05.2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm..

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 6 dd. 13.01.2020.

Visto il Bilancio di previsione 2021 - 2023, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 dd. 25.03.2021 e ss.mm..

Richiamati l'art. 126 della LR 2/2018 e s.m. e l'art. 2 del Regolamento di Organizzazione, in materia di distinzione dei compiti e delle responsabilità fra organi elettivi e struttura amministrativa.

Vista la nomina dei Responsabili degli Uffici di cui al decreto del Sindaco n. 6532 dd. 22.10.2020 ad oggetto "Decreto di nomina dei Responsabili degli uffici comunali".

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 34 dd. 06.05.2021 concernente l'approvazione dell'Atto programmatico di indirizzo finanziario n. 1 per la gestione del bilancio 2021 - 2023.

Ritenuto che il presente atto rientri nella competenza di gestione affidatagli dalla Giunta comunale con deliberazione n. 27 dd. 29.04.2021, concernente l'individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei Responsabili degli Uffici,

## D E T E R M I N A

1. di ammettere a contributo, per i motivi di cui in premessa, quale intervento di carattere sociale ed assistenziale in materia di T.I.A. a favore di nuclei familiari in situazione di disagio nel Comune di Ville di Fiemme per l'anno 2020, i soggetti risultanti dall'allegato a), come predisposto dall'Ufficio Affari Generali e Organizzazione, secondo gli importi in esso evidenziati, per un importo complessivo di euro 674,96, allegato che si approva e si unisce al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
2. di rigettare, per i motivi indicati in appresso a ciascuno, la domanda dei soggetti risultanti dall'allegato b) (elenco delle domande non ammissibili), che viene unito alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di disporre la liquidazione del contributo a favore dei soggetti indicati nell'allegato a), mediante accredito sull'IBAN del conto corrente bancario o postale del beneficiario dichiarato in domanda;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, sul sito istituzionale - Sezione Amministrazione trasparente - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - Atti di concessione, omettendo gli allegati a) e b) in quanto dagli stessi è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute degli interessati;
5. di dare comunicazione individuale, mediante consegna diretta all'interessato, ai sensi dell'art. 33 c. 2 della L.P. 23/1992, ai soggetti di cui all'allegato b), la cui domanda risulta essere stata rigettata;
6. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Ufficio Finanziario per l'espressione del visto di regolarità contabile, dando atto che la stessa diverrà esecutiva dopo l'apposizione del medesimo visto e per gli adempimenti di liquidazione conseguenti alla presente determinazione;
7. di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
  - ✓ ricorso giurisdizionale al T.R.G.A., entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 02.07.2010 n. 104;
  - ✓ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;
  - ✓ per gli atti delle procedure di affidamento di lavori pubblici, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro il termine di 30 gg., ai sensi dell'art. 120 dell'Allegato 1 del d.lgs.

02.07.2010 n. 104 (non è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica).

EB/eb



IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Emanuela Bez

Spazio riservato al RESPONSABILE DEL UFFICIO FINANZIARIO

**Determinazione n. 40/2021/Responsabile dell'Ufficio Affari Generali e organizzazione**

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE (art. 5 e 22 del vigente Regolamento comunale di contabilità): si attesta che il relativo impegno risulta già prenotato nell'ambito del Piano Family al cap. 3401, N.p.d.c.f. 1.4.2.5.999 del Bilancio 2021 / 2023, es. fin. 2021. Imp. 155/2021.

OVVERO

si attesta che l'obbligazione giuridica è stata annotata sul capitolo \_\_\_\_\_ – esercizio \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_.

NON NECESSITA DEL VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE.

Ville di Fiemme (TN), lì 06/10/2021

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO



- Patrizia Bonelli